

Comune di Campo nell'Elba
Provincia di Livorno



CAMPO NELL' ELBA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'autonomia funzionale organizzativa e finanziaria del Consiglio Comunale ai sensi di Legge (in particolare del T.U.E.L. n. 267/2000), dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Quando nel corso della seduta si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.
3. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti ritenuti urgenti e/o improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza o improrogabilità che ne hanno resa necessaria l'adozione.

CAPO I

L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 2 – LE ADUNANZE E LE CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie; con sedute di prima e seconda convocazione; con sedute d'urgenza, pubbliche, segrete e aperte.
2. Sono ordinarie, le sessioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno le linee programmatiche di mandato, il Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo; sono straordinarie, le sessioni in cui vengono trattati oggetti diversi dalle predette materie.
3. Sono sedute urgenti quelle convocate per la sollecita trattazione di argomenti che non consentano l'osservanza dei termini di convocazione delle sessioni straordinarie: il relativo avviso di convocazione dell'adunanza consiliare deve riportare esaurientemente le motivazioni dell'urgenza e l'ordine del giorno non può comprendere argomenti privi del requisito dell'urgenza. Per il quorum strutturale si rinvia a quanto stabilito all'art.17 dello Statuto Comunale.
Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di 8 ore e non oltre dieci giorni dall'adunanza andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione per i quali non era stato possibile deliberare a causa dell'assenza del numero legale. Quando per deliberare la Legge o lo Statuto richiedano particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Di norma le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Le sedute sono segrete quando si formulano valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone. Qualora ricorrano gli estremi per dichiarare segreta la seduta, il Sindaco dispone affinché le persone

estranee al Consiglio Comunale escano dall'aula. Gli argomenti oggetto di seduta segreta sono trattati dopo aver esaurito l'esame di argomenti richiedenti la seduta pubblica.

5. Sedute aperte sono le adunanze consiliari indette dal Sindaco, sentiti in proposito i Capigruppo, quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano. Tali adunanze hanno carattere straordinario e, oltre ai Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, rappresentanti delle Consulte Comunali, di Comuni, Istituzioni, Aziende e Società, Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali sedute può essere esaminato l'unico argomento iscritto all'ordine del giorno ed il Sindaco consente gli interventi dei predetti rappresentanti ed anche di semplici cittadini presenti. Durante le adunanze aperte il Consiglio Comunale non può adottare deliberazioni. Per le modalità degli interventi si osservano, per quanto applicabili, i tempi indicati nell'allegato A) del presente Regolamento.

6. Il Consiglio si riunisce nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dallo Statuto (art. 16) e dal presente Regolamento. La convocazione è fatta dal Sindaco che lo presiede, sentiti i Capigruppo, con avvisi scritti da notificare al domicilio eletto nel Comune di ciascun consigliere e attraverso l'invio alle caselle di posta elettronica istituzionali o al fax previa acquisizione del consenso espresso del consigliere in relazione a detta modalità.

7. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione e la presidenza spettano al Vice Sindaco se eletto. Qualora anche il Vice Sindaco sia assente o impedito il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.

8. L'avviso deve essere notificato almeno 5 (cinque) giorni prima delle riunioni ordinarie, 3 (tre) giorni prima delle riunioni straordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle riunioni convocate d'urgenza. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del solo giorno di consegna.

9. Dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e/o a mezzo di manifesti. L'avviso e l'ordine del giorno sono altresì trasmessi, perché ne diano notizia, alla stampa, alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

10. Salvo quanto disposto al comma 6, qualora un Consigliere risulti temporaneamente assente dalla propria abitazione e sia noto l'indirizzo ove il consigliere stesso si trovi, l'Ufficio di Segreteria trasmetterà un esemplare dell'avviso di convocazione anche a tale indirizzo. I Consiglieri che abitualmente risiedono fuori dal Comune possono indicare, nel territorio del Comune, un loro recapito individuando per iscritto la persona a cui devono essere notificati gli avvisi di convocazione: tale comunicazione è trasmessa all'Ufficio Segreteria. In caso contrario il domicilio presso cui l'avviso viene depositato è l'Ufficio di Segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia al Consigliere mediante telegramma o comunicazione telefonica.

11. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità agli oggetti proposti dal Sindaco. Seguono le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni secondo l'ordine di presentazione al protocollo generale. Qualora, nell'arco di tempo stabilito al successivo art. 6, il Consiglio non riesca ad esaurire la discussione sulle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate, le stesse avranno priorità nella formulazione dell'ordine del giorno della seduta consiliare successiva che

dovrà tenersi entro 45 (quarantacinque) giorni, salvo il caso della mancata discussione per l'assenza del consigliere proponente. Il Sindaco, valutata l'importanza e l'urgenza delle questioni oggetto delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni, può disporre, sentiti i Capigruppo, la convocazione di un'apposita seduta consiliare per il loro esame.

Il Sindaco è comunque tenuto alla convocazione della seduta secondo quanto disposto all'Art 39 comma 2 del D.Lgs 267/2000 relativamente alle materie espressamente individuate all'Art. 42 del Testo Unico.

ART. 3 – DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria il giorno stesso della diramazione dell'avviso di convocazione e in casi eccezionali e/o motivati con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'ora di convocazione dell'Assemblea.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti.

3. I Consiglieri hanno diritto di consultare anche altri atti esistenti negli uffici comunali, che abbiano connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Al fine di garantire il risparmio di stampe cartacee a tutti i consiglieri sarà inviato il materiale inerente ciascuna delibera in formato elettronico attraverso le caselle di posta istituzionali nei tempi previsti dal comma 1 del presente articolo.

CAPO II DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 4 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

1. Nel giorno fissato per la seduta del Consiglio dovranno essere issate, all'esterno del Palazzo Municipale, la bandiera nazionale e le bandiere con lo stemma del Comune e dell'Unione Europea.

ART. 5 - SEDE DELLE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio si tengono di norma nell'apposita sala consiliare. Qualora circostanze speciali non permettano la riunione nella sede ufficiale delle adunanze e per particolari esigenze legate agli argomenti trattati, il Sindaco o chi lo sostituisce, d'intesa con i capigruppo consiliari, può determinare un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza nei modi di cui al precedente art. 2, 3^a comma.

2. La sala delle adunanze sarà aperta di norma almeno un'ora prima di quella indicata per l'inizio della seduta.

3. Una parte della sala è riservata al pubblico ed ai rappresentanti della stampa. Anche nel caso in cui le sedute consiliari si svolgano in altre sedi dovrà essere riservata al pubblico ed ai rappresentanti della stampa una parte della sala.

4. E' fatto obbligo ai Consiglieri e Assessori di presentarsi in abbigliamento consono alla dignità del mandato ricevuto

ART. 6 - POTERI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, rappresenta il Consiglio Comunale, dichiara l'apertura della seduta e ne dirige i lavori.

2. Spetta a chi presiede il Consiglio mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

3. A tal fine il Sindaco ha facoltà di intervenire, in qualsiasi momento, nella discussione; ha pure facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta, facendone redigere processo verbale.

4. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, dirige, come sancito dallo Statuto Comunale, la discussione applicando le norme del presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, può sospendere la seduta, stabilisce l'ordine degli interventi in caso di più richieste contemporanee, l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco o chi ne fa le veci, si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

6. I tempi a disposizione di ogni consigliere per i propri interventi sono stabiliti nell'allegato A) del presente Regolamento.

ART. 7 - SEDUTE SEGRETE

1. Durante la seduta segreta può restare in aula solo il Segretario comunale.

2. Nessuna persona estranea può accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio, salvo espressa decisione del Consiglio su proposta del Sindaco.

ART. 8 - DISCIPLINA DEL PUBBLICO - ORDINE DELLE SEDUTE

1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alle sedute del Consiglio, debbono essere senza armi e mantenere un contegno corretto.

2. Il Sindaco per mantenere l'ordine delle sedute esercita i poteri che gli sono conferiti dalla legge ed ha, a sua disposizione, la Polizia Municipale.

3. Nelle sedute pubbliche il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disturbo.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE: ADEMPIMENTI

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Nel corso della prima seduta il Consiglio procede ai seguenti adempimenti: a) convalida degli eletti; b) giuramento del Sindaco; c) comunicazioni del Sindaco relative alle nomine del Vice Sindaco e degli Assessori; d) elezione della Commissione Elettorale Comunale.

3. Le comunicazioni del Sindaco relative alla lettera c) del precedente comma 2 devono essere depositate agli atti del Consiglio Comunale almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

ART. 10 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La convocazione del Consiglio Comunale può essere effettuata nei seguenti casi:

- a) ad iniziativa del Sindaco o di chi ne fa le veci;
- b) ad iniziativa di un quinto dei Consiglieri secondo quanto disposto al precedente art. 2 comma 11;
- c) a seguito di Delibera di Giunta che ne fissa altresì il giorno della seduta.

ART. 11 - NUMERO LEGALE - APERTURA SEDUTA - SCRUTATORI

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione e con la presenza del numero legale dei Consiglieri occorrenti per rendere valida la seduta ai sensi di quanto previsto all'art. 17 dello Statuto Comunale.

2. Il Sindaco o chi presiede in sua vece il Consiglio dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario comunale. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti.

3. Non concorrono a determinare la validità della seduta:

- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

4. Ogni consigliere ha diritto di chiedere la verifica del numero legale in ogni momento della seduta consiliare. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, salvo breve

sospensione per il rientro dei consiglieri momentaneamente assentatisi, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

5. Il Sindaco designa, tra i presenti, due Consiglieri alle funzioni di scrutatore, per l'assistenza nelle votazioni tanto pubbliche che segrete. La minoranza ha diritto di essere rappresentata.

ART. 12 - PROCESSI VERBALI

1. I verbali delle precedenti sedute sono depositati presso la Segreteria comunale il giorno successivo alla spedizione degli avvisi di convocazione della seduta nella quale verranno presentati per l'approvazione. Qualora nessun consigliere ne faccia richiesta di lettura, i verbali vengono dati per letti ed approvati con il voto palese della maggioranza dei consiglieri presenti.

2. Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi intenda proporvi una rettifica, chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale. Nel formulare tali proposte non è ammissibile in alcun modo rientrare nella discussione di merito dell'argomento.

3. Ogni eventuale rettifica è sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso e risulta approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. A cura del Segretario comunale ne sarà fatta apposita annotazione nel verbale di seduta.

4. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della Legge n. 241/1990, può disporre l'eventuale registrazione su supporto magnetico ed informatico delle sedute del Consiglio Comunale che ne costituisce ad ogni effetto processo verbale. (Il Consiglio comunale, con apposita delibera da approvarsi a maggioranza dei componenti, può disporre anche la diretta audio e/o audivideo delle sedute.)

5. I supporti magnetici contenenti la registrazione delle sedute consiliari sono custoditi a cura del Segretario comunale che ne attesta la riferibilità alle sedute consiliari.

6. I supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione della seduta sono depositati nell'Archivio comunale a cura del Segretario che ne può disporre il rilascio di copie o trascrizioni, estratti e certificazioni desunti dai predetti supporti.

7. Qualora i verbali delle sedute vengano riportati solo su supporto magnetico ed informatico l'Ufficio di Segreteria, ai fini esclusivamente documentali e d'archivio, provvede annualmente alla duplicazione e archiviazione in luogo sicuro.

ART. 13 - DICHIARAZIONI DI APERTURA DI SEDUTA

1. In apertura di seduta è facoltà del Sindaco o suo sostituto prendere la parola per fare dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo, non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni nè modifiche di provvedimenti già assunti dal Comune.

2. Il Sindaco, in casi eccezionali, può concedere altresì la parola su precisazioni in ordine alle proprie comunicazioni all'ordine del giorno ai Capigruppo Consiliari che ne facciano richiesta. L'intervento complessivo del singolo capogruppo non può essere maggiore di 2 minuti

3. I Consiglieri possono inoltre chiedere la parola all'inizio della seduta per fare dichiarazioni rientranti nelle indicazioni del comma 1, previa intesa con il Sindaco.

ART. 14 - TRATTAZIONE D'AFFARI

1. Nella trattazione degli argomenti in discussione viene di norma seguito l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione.

2. Le proposte di modifica dell'ordine del giorno, così come le richieste di rinvio ad altra seduta consiliare o di sospensione della discussione su un determinato punto all'ordine del giorno, devono essere approvate dal Consiglio.

ART. 15 - ESAME PROPOSTE DELIBERAZIONI

1. Gli oggetti delle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno vengono letti in aula e, qualora non vi siano richieste di intervento, si passa alla votazione.

ART. 16 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco il quale accorda la parola secondo l'ordine della domanda.

ART. 17 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

1. Nessun Consigliere può esporre più di una volta sullo stesso argomento, esclusa la replica sulle interpellanze ed interrogazioni, la dichiarazione di voto ed i richiami al Regolamento o all'ordine del giorno.

2. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in esame.

3. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Sindaco per un richiamo al Regolamento.

4. Qualora un Consigliere turbi l'ordine o pronunci parole ingiuriose, il Sindaco lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Sindaco conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento scorretto, il Sindaco gli interdice la parola. Nell'ipotesi in cui il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Sindaco può sospendere la seduta. Alla ripresa della seduta, ove tale persistente comportamento determini l'impedimento alla regolare prosecuzione della seduta, il Sindaco dispone l'allontanamento dall'aula del Consigliere.

5. Gli interventi per motivi procedurali non possono superare i due minuti. Sono considerati interventi per motivi procedurali, quelli relativi alla mozione d'ordine, al "fatto personale", alla

questione pregiudiziale, alla questione sospensiva, alla rettifica dei verbali, alla proposta di variazione dell'ordine del giorno ed alla proposta di passare a seduta segreta.

6. Le comunicazioni effettuate all'inizio della seduta dal Sindaco, sono contenute nel tempo massimo di dieci minuti ognuna. Qualora ci sia una richiesta di chiarimento (massimo un minuto) la risposta è fornita nel tempo massimo di due minuti.

7. Le interrogazioni sono lette dall'interrogante per il tempo necessario al completamento della lettura purché non ecceda la misura massima di cinque minuti. Il rispondente ha a disposizione cinque minuti ed il Consigliere interrogante successivamente dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione nel tempo massimo di tre minuti.

8. Le interpellanze sono illustrate dall'interpellante nel tempo massimo di cinque minuti. Stesso tempo ha a disposizione il rispondente. Il Consigliere interpellante dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione nel tempo massimo di due minuti.

9. Il tempo riservato ai relatori delle proposte di deliberazioni è contenuto nella misura massima di dieci minuti per la illustrazione delle stesse ad eccezione delle Delibere inerenti il Bilancio. Ogni Consigliere ha il diritto di intervenire per un tempo massimo di cinque minuti. La stessa facoltà è concessa agli Assessori che ne fanno richiesta. Sentiti tutti gli interventi è data facoltà di replica al relatore per un massimo di cinque minuti. Può essere concessa, allo stesso Consigliere/Assessore già intervenuto, nuovamente la parola solamente per dichiarazione di voto (massimo due minuti). Su richiesta del relatore, il Sindaco, sentiti i capigruppo, può concedere deroghe ai tempi previsti. Ciascun Consigliere può, previa dichiarazione, delegare il proprio tempo di intervento ad altro Consigliere dello stesso Gruppo Consiliare. In questo caso l'intervento complessivo del Consigliere intervenuto nella discussione non potrà superare i 10 minuti (5 minuti di diritto + 5 minuti concessi da altro Consigliere).

10. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può richiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti .

11. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono illustrati dal proponente nel tempo massimo di tre minuti. Il dibattito successivo si articola con le modalità previste al precedente 9° comma, riducendo i tempi di intervento dei Consiglieri e degli Assessori a tre minuti.

12. Le proposte di mozioni e di ordini del giorno sono illustrate dal presentatore o dal primo dei firmatari o, in assenza di questi, da colui che segue nell'ordine, nel tempo massimo di cinque minuti. Per il dibattito concesso ad ogni gruppo presente in Consiglio il tempo massimo è di cinque minuti durante il quale possono intervenire uno o più consiglieri dello stesso gruppo. Stesso tempo è garantito alla Giunta nelle persone degli Assessori presenti alla seduta.

13. Per le dichiarazioni di voto inerenti proposte di mozioni o ordini del giorno può intervenire un solo Consigliere per ogni gruppo per non più di tre minuti; gli altri Consiglieri possono intervenire, per un tempo analogo, solo in caso di difformità di voto rispetto al proprio gruppo.

14. Per gli interventi dei soggetti invitati ed esterni al Consiglio, il Sindaco dispone che la relazione illustrata dagli stessi sia contenuta nel tempo strettamente necessario.

15. Nel caso di sedute aperte o allorquando sia previsto all'ordine del giorno il dibattito su un determinato argomento, le modalità ed i tempi saranno preventivamente disciplinati dal capigruppo. In luogo della ordinaria verbalizzazione si può procedere a registrazione audio o audio video.

16. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, il Capigruppo possono stabilire, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi disciplinati dai commi precedenti.

ART. 18 - MOZIONE D'ORDINE

1. È mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta, il richiamo alla Legge ed al Regolamento ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione.

ART. 19 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni diverse da quelle espresse.

2. Chi chiede la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consista il fatto personale ed in merito decide il Sindaco o chi lo sostituisce nella presidenza.

3. Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, con votazione immediata per alzata di mano.

4. Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente.

5. Nel caso in cui un Consigliere sia accusato, nel corso di una seduta, di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Sindaco che il Consiglio nomini una commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa.

6. Il Consiglio decide con votazione a scrutinio segreto.

7. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

ART. 20 - PROPOSTE PREGIUDIZIALI

1. Sono eccezioni pregiudiziali le proposte tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento. Tali eccezioni possono essere proposte in qualsiasi momento della discussione, in presenza di elementi nuovi insorti durante la discussione.

2. Dette eccezioni sono sottoposte alle decisioni del Consiglio ed in merito potrà ottenere la parola, per non più di cinque minuti, un Consigliere contrario.

ART. 21 - ORDINE DEL GIORNO SUGLI AFFARI

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare ordini del giorno su di un determinato argomento prima che se ne chiuda la discussione. Tali ordini del giorno possono essere illustrati da uno dei proponenti e vengono posti in discussione nella prima seduta utile del Consiglio, secondo l'ordine della loro presentazione e non possono essere votati in formulazione diversa da quella proposta, salvo consenso dei proponenti.

2. Gli ordini del giorno sugli affari, gli emendamenti e ~~sottoemendamenti~~ debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul tavolo del Sindaco.

ART. 22 - PARERI

1. I pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 devono essere allegati alle proposte di deliberazione cui si riferiscono, a cura del Segretario.

2. Quando il testo della deliberazione proposto venga emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti, che modifichino la sostanza della proposta, il Segretario comunale si pronuncia per quanto di sua competenza ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme al parere espresso dal Segretario.

3. Se gli emendamenti comportino modifiche che stravolgano il contenuto dell'atto sotto il profilo tecnico e contabile si rende necessaria l'acquisizione di nuovi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Qualora, nel corso della seduta siano presenti i Responsabili competenti, questi possono esprimere il loro parere direttamente in Consiglio comunale che sarà verbalizzato agli atti.

4. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario, perfezionamenti di carattere letterale che non incidano sulla sostanza del Provvedimento.

ART. 23 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Sindaco o chi preside la seduta dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio a procedere alla votazione.

CAPO II

DICHIARAZIONI DI VOTO E VOTAZIONI

ART. 24 - DICHIARAZIONI DI VOTO E ORDINE DI VOTAZIONI

1. Dichiarata chiusa dal Sindaco la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.

2. La votazione, di norma, avviene sul complesso della proposta. Quando la proposta di Deliberazione risulti articolata, ciascun Consigliere può chiedere la votazione per singoli articoli o capitoli o voci o parti. La richiesta deve essere approvata a maggioranza dei presenti. Esaurite le

votazioni separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta, eccettuate le parti non approvate.

3. Quando siano stati proposti emendamenti, precede la votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.

ART. 25 - CORREZIONI DI FORMA E RETTIFICHE

1. Prima della votazione di una proposta, un Assessore o un Consigliere può rappresentare l'opportunità di apportarvi correzioni di forma, nonché richiamare l'attenzione sopra quegli emendamenti, già approvati, che appaiono in tutto o in parte inconciliabili con disposizioni del provvedimento e proporre le necessarie modificazioni. Il Consiglio, sentito il proponente e l'autore dell'emendamento, delibera.

ART. 26 - FORMA DELLE VOTAZIONI

1. L'espressione del voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetta a controprova.

2. Alla votazione per appello nominale si procede solo nel caso che venga esplicitamente richiesta da almeno cinque consiglieri con domanda anche verbale da presentarsi al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

3. Prima che abbia inizio la votazione i consiglieri possono dichiarare di non partecipare al voto ed eventualmente specificarne i motivi. In tal caso o escono dalla sala prima della votazione o esprimono la loro astensione nella votazione della proposta.

4. In caso di votazione segreta le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. Nessuna deliberazione è approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la Legge, lo Statuto o il presente Regolamento dispongono diversamente.

6. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono o sono tenuti ad astenersi dalla votazione;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

7. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione della qualità e dei comportamenti di persone.

8. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude con la pronuncia "Il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

9. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli alla proposta ed il nome degli astenuti e dei contrari. Nella votazione con schede, in caso di nomina o designazione, viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

10. Il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, accerta il risultato della votazione e lo proclama; il Segretario ne prende nota.

ART. 27 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Nella votazione per appello nominale il Sindaco fa eseguire dal Segretario l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "si" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.
2. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato nel verbale.

ART. 28 - VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e si svolge nel modo seguente: - il Sindaco fa consegnare dagli scrutatori a ciascun consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; - le schede sono tutte predisposte - in colore bianco e di eguale formato, prive di segni di riconoscimento; - ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

2. Il voto viene espresso con un SI o con un NO quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi, già definiti, rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata deve essere espresso voto favorevole o contrario. Diversamente potrà essere indicato quanto richiesto in ordine alla votazione.

3. Quando la normativa stabilisce che fra i nominandi deve esserci una rappresentanza predeterminata dalla maggioranza e dalla minoranza e non siano espressamente previste le norme che ne disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

5. I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, prima dell'inizio della votazione, affinché ne sia preso atto nel verbale. I consiglieri che sono interessati agli atti deliberativi ai sensi dell'art. 78 del T.U. n. 267/2000 devono assentarsi dall'aula sin dall'inizio della trattazione di detti affari.

6. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Sindaco, da uno scrutatore, dal Segretario e conservate in archivio fino all'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale. Le altre sono distrutte.

7. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli che si sono astenuti.

8. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali, per esempio, i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore (Sindaco, Assessore o Consigliere) o di parenti e affini fino al quarto grado.

9. L'assessore non consigliere partecipa alla seduta consiliare senza diritto di voto e con diritto di parola sugli argomenti dell'Ordine del giorno concernenti le materie del suo assessorato o ad esse collegate.

ART. 29 - DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LA VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO

Iniziata la votazione non è concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento in materia di espressione di voto.

1. Terminata la votazione, il Sindaco ne riconosce e proclama l'esito.

ART. 30 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto e dal presente Regolamento, nei quali si richiedono speciali maggioranze ovvero particolari forme e modalità di votazione, ogni proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei votanti.

2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere sottoposta a nuova votazione anche nella stessa seduta.

ART. 31 - REVOCA O MODIFICA DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o delle modificazioni.

2. Le deliberazioni che contrastino in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi o altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti piani.

ART. 32 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO III
CAPO I
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 33 - INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI NELLA GESTIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio i Consiglieri hanno il diritto di iniziativa che viene esercitato: - con la richiesta di trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'ordine del giorno; - con la proposta di sospensiva e con la proposta di emendamenti

Costituiscono emendamenti, che possono essere presentati per iscritto anche direttamente in Assemblea, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di Deliberazione. Per l'illustrazione si applica quanto previsto al previgente art. 17 comma 11.

ART. 34 - FACOLTA` DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti inerenti l'attività del Comune, o che interessino, comunque, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile.

ART. 35 - CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta ed intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta e se del caso sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito, se si intenda dare al Consiglio notizie su determinati documenti e informazioni sull'attività dell'Amministrazione, ovvero sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti.

ART. 36 - FORMA E RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

1. I Consiglieri possono anche presentare per iscritto interrogazioni a cui la Giunta o il Sindaco possono rispondere direttamente per iscritto e/o in Consiglio comunale.

2 L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e conciso e dovrà essere trasmessa al Sindaco per lettera almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza affinché possa essere inserita all'ordine del giorno.

3. Qualora l'interrogante non sia presente alla lettura della propria domanda, questa si intende decaduta, salvo che il Capogruppo al quale appartiene l'interrogante non chieda che l'interrogazione venga posta all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio.

4. La risposta del Sindaco e/o dell'assessore potrà dar luogo soltanto a replica breve dell'interrogante, per dichiarare se sia o meno soddisfatto, restando assolutamente inibito l'intervento da parte di altri consiglieri. Qualora l'interrogante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione su una risposta, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

5. Qualora l'interrogazione sia stata sottoscritta o formulata da più consiglieri potrà parlare, per illustrare l'interrogazione, o per la dichiarazione successiva di cui al comma precedente, il primo firmatario ed in sua mancanza uno degli altri firmatari.

ART. 37 - CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione su un determinato argomento.

2. Per la presentazione e le risposte per le interpellanze valgono le norme stabilite per le interrogazioni. (Art. 36 comma 1)

3. E' data facoltà, nel caso delle interpellanze, ad eventuali controrepliche della Giunta.

4. Il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione ed il diritto di concludere la discussione spetta ad essi nell'ordine inverso; fermo i limiti temporali per ciascun intervento.

5. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare una mozione al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della propria interpellanza nella seduta successiva.

ART. 38 - CONTENUTO E FORMA DELLE MOZIONI

1. I Consiglieri hanno la facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni.

2. Con la mozione si propone al Consiglio di dare un indirizzo politico amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'Amministrazione Comunale o l'attività del Sindaco e della Giunta. Si può anche sollecitare un giudizio del Consiglio sulla condotta del Sindaco e della Giunta.

3. Qualora la mozione sia presentata da un solo consigliere e questi sia assente, senza giustificato motivo, nel momento in cui la mozione può essere discussa, questa è dichiarata decaduta dal Sindaco, che ne dispone il ritiro dall'ordine del giorno del Consiglio.

ART. 39 - DISCUSSIONE DELLE MOZIONI

1. La discussione della mozione, dopo che il Sindaco ne avrà dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte di uno dei proponenti.

2. Mozioni, interpellanze ed interrogazioni, relative a fatti od argomenti analoghi e tra loro connessi possono formare oggetto di trattazione congiunta, previo assenso dei relativi firmatari.

3. All'illustrazione della mozione provvederanno eventualmente i proponenti delle mozioni, interpellanze o interrogazioni collegate; uno per mozione, interpellanza o interrogazione.

ART. 40 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, secondo quanto previsto agli artt. 2 e 10 del presente Regolamento.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio potrà essere convocato dal Vice Sindaco, se eletto, e se assente o impedito anche quest'ultimo, dal Consigliere anziano.

ART. 41 - DOCUMENTAZIONE ED ACCESSO AGLI UFFICI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e delle Società a cui partecipa il Comune; hanno diritto a consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti negli Enti suddetti, rispettando il segreto d'ufficio secondo quanto stabilito dalla Legge ed hanno diritto di accesso agli uffici degli Enti, sopra richiamati, ottenendo notizie, informazioni e tutto ciò che può risultare utile all'esercizio del mandato.

2. Gli atti d'ufficio sono conservati con modalità tali da renderne agevole la consultazione da parte degli aventi diritto. Qualora siano richieste copie di atti la loro consegna dovrà essere effettuata con la massima sollecitudine e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

3. I dipendenti comunali sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.

CAPO II PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI

ART. 42 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti, con arrotondamento per eccesso, dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. La mozione deve essere presentata al Segretario comunale che provvede ad iscriverla al protocollo del Comune.

3. Il Consiglio è convocato per la discussione della mozione in una data compresa tra il decimo ed il trentesimo giorno successivo alla data di iscrizione al protocollo potendosi attivare in caso contrario il controllo sostitutivo sugli Organi. Per l'approvazione della mozione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale escluso il Sindaco. Il voto è espresso per appello nominale. In caso di parità si applica quanto previsto all'art. 30 comma 2.

ART. 43 - EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Qualora la mozione venga approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di Legge. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non ne comporta le dimissioni.

CAPO III
NOMINA - DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

ART. 44 – I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla Legge. Essi rappresentano la comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Il consigliere comunale è tenuto a giustificare, direttamente o attraverso il proprio capogruppo, l'assenza dalle singole sedute del Consiglio e il Segretario annota a verbale. Fatto salvo quanto previsto all'art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale, la mancata partecipazione a tre sedute del Consiglio e degli altri organismi di cui è membro, senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento di decadenza del consigliere dal rispettivo organo, con contestuale avviso all'interessato dell'inizio del procedimento.
3. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede ai sensi di legge a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto il termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate e provvede all'eventuale surrogazione.
4. Le dimissioni del Consigliere sono rassegnate per iscritto e depositate personalmente al protocollo generale dell'Ente. Non è prescritto che la comunicazione di dimissione sia integrata da motivazioni. Se queste sono indicate devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
5. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; Il Consiglio Comunale, entro 10 (dieci) giorni, procede alla surroga del Consigliere dimissionario.
6. In alternativa al comma 4 le dimissioni sono presentate al Consiglio nel corso di una qualsiasi seduta mediante loro consegna da parte del dimissionario al Sindaco o a chi comunque presiede il Consiglio che ne dà immediatamente lettura all'assemblea, ne richiede l'acquisizione a verbale e le consegna al Segretario comunale per l'assunzione a protocollo. Le dimissioni sono immediatamente efficaci dalla presa in consegna in Consiglio da parte del Segretario comunale.
7. Qualora non ritenga o non possa rispettare la procedura di cui al comma 6 il dimissionario recapita personalmente le proprie dimissioni al protocollo dell'Ente. Il Sindaco riferisce al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 45 - NOMINA E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari prevedano che degli Organi di Enti, Associazioni, Società o Istituzioni o di Collegi e Commissioni esterne all'Ente, debbano far parte consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio Comunale.

2. Spetta altresì al Consiglio Comunale la nomina o la designazione di rappresentanti non consiglieri ogni qualvolta disposizioni di legge o regolamentari prevedano la rappresentanza della minoranza consiliare o comunque il voto limitato.

3. Nel caso che il Consigliere Comunale nominato o designato cessi dall'incarico conferito dal Consiglio per dimissioni o per qualunque altra causa, diversa dallo scioglimento, il Consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni. In caso di dimissioni da Consigliere questi cessa anche da qualunque incarico conferito in tale veste.

ART. 46 - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle S.p.A. a prevalente partecipazione pubblica, e comunque degli altri organismi ed Enti ai quali il Comune partecipa finanziariamente, è esercitato dal Consiglio Comunale. Tale controllo si esercita attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli Organi che amministrano tali Enti, e con l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità, per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa. Di norma annualmente, i presidenti delle società partecipate illustrano il piano delle attività al Consiglio. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto anche delle segnalazioni relative a disfunzioni e irregolarità.

2. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio Comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti. Le Commissioni esercitano le funzioni ai sensi del presente Regolamento e riferiscono al Consiglio Comunale sull'esito dell'attività effettuata.

ART. 47 - ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, un gruppo consiliare.

2. Sempre nella prima seduta consiliare successiva all'elezione del Consiglio e dopo la convalida i gruppi devono comunicare il nominativo del Capogruppo. Nel corso della legislatura eventuali variazioni della persona del Capogruppo devono essere comunicate al Sindaco che ne darà a sua volta notizia al Consiglio.

3. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione delle deliberazioni ex art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000: i relativi testi, disponibili presso la Segreteria comunale e sul sito istituzionale, sono rilasciati in copia su richiesta dei Consiglieri.

ART. 48 - SEDE DEI GRUPPI E STRUTTURE DI SUPPORTO

1. I Gruppi consiliari si riuniscono nella sede comunale, e possono avvalersi d'intesa con il Sindaco della collaborazione dei Responsabili di Area, del Segretario comunale e del personale dipendente previa autorizzazione del responsabile competente.

2. Il Sindaco assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni, anche secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo.

3. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono notificati, consegnati o inviati tramite posta elettronica al Capigruppo o ad altro Consigliere da questi indicato.

ART. 49 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo, in particolare, ~~pronuncia~~ può essere indetta per:

- a)- questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed all'attività del Consiglio;
- b)- questioni procedurali e di interpretazioni delle norme del Regolamento;
- c)- quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente Regolamento e dallo Statuto.

3. La Conferenza dei Capigruppo può esercitare le altre funzioni ad essa attribuite dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco o da chi lo presiede.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.

5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 50 – ISTITUZIONE E COMPETENZE

1. In virtù di quanto disposto dal vigente Statuto comunale sono istituite le seguenti Commissioni Comunali permanenti:

- a) Commissione Statuto e Regolamenti

ART. 51 – COMPITI

1. La Commissione comunale permanente esamina preventivamente le questioni di propria competenza ed esprime su di esse il proprio parere che deve essere verbalizzato e riportato in eventuali delibere consiliari. Il passaggio all'interno della Commissione è obbligatorio ma non vincolante. Se la seduta di Commissione non può aver luogo per mancanza del numero legale (seduta deserta), la proposta di delibera passa direttamente al primo Consiglio Comunale utile.

ART. 52 – COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Le Commissioni comunali permanenti sono composte da 5 consiglieri più il Sindaco che ne assume la Presidenza. Il Consiglio comunale provvede alla loro nomina. Alla minoranza spettano n. 2 componenti.

ART. 53 – FUNZIONAMENTO

1. La convocazione della Commissione viene fatta dal Presidente.

2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti in discussione deve essere comunicato di norma ai componenti mediante fax o posta elettronica o telegramma almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere comunicata, sempre nei modi indicati al secondo comma, 24 ore prima. Il consigliere può chiedere di ricevere l'avviso di convocazione anche ad un indirizzo diverso da quello istituzionale.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri ivi compreso il Sindaco.

5. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente o nel caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente. Qualora pervengano al Presidente richieste di esame di determinati argomenti da parte del Sindaco o di un Assessore, di un gruppo consiliare o di cittadini singoli o associati, la Commissione deve deliberare entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se la Commissione non provvede nel termine predetto il Sindaco può disporre di portare comunque l'argomento all'esame del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 54 – DECADENZA

1. La mancata partecipazione di un consigliere alle sedute della Commissione per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. Il Sindaco provvederà ad inserire all'ordine del giorno del Consiglio comunale la surroga del Consigliere decaduto dalla Commissione.

ART. 55 – SEDE E SEGRETARIO

1. Le Commissioni comunali permanenti si riuniscono di norma nella sede del Comune. Per le funzioni di Segretario della Commissione il Sindaco designa, un dipendente comunale con la qualifica di istruttore o collaboratore amministrativo. In casi straordinari la seduta può essere verbalizzata anche da uno dei Consiglieri e firmata dai presenti con annotazione a verbale.

ART. 56 – COMMISSIONI SPECIALI

1. Nell'ambito della funzione di controllo politico-amministrativo demandata al Consiglio Comunale, sono istituite le commissioni speciali aventi carattere permanente o temporaneo in relazione al loro fine istitutivo.

2. Le commissioni speciali si distinguono in commissioni d'indagine, commissioni di inchiesta, commissioni con funzioni di controllo e di garanzia e commissioni consultive con specifica finalità.
3. Le commissioni speciali sono nominate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale e sono composte da un numero di consiglieri rapportato alla composizione dei gruppi consiliari. In caso di necessità la Commissione può avvalersi a titolo gratuito di esperti di comprovata esperienza previa approvazione ad unanimità dei capigruppo.
4. I poteri d'indagine delle Commissioni di cui al precedente comma 3 sono estesi alle competenze di tutti gli organi comunali in quanto l'attività di controllo del Consiglio ha, per natura, carattere generale e come tale riferibile a tutta l'amministrazione del Comune; deve rispettarsi il limite per materia per cui l'oggetto dell'indagine deve essere circoscritto alle competenze comunali.
5. I lavori delle Commissioni speciali sono circoscritti ai quesiti indicati nella relativa deliberazione istitutiva e possono concludersi sia con un'unica relazione (che riflette l'orientamento complessivo dei membri della commissione) e sia con due relazioni (una della maggioranza e l'altra dell'opposizione): le conclusioni sono portate a conoscenza del Consiglio per le definitive determinazioni.
6. Alle riunioni delle commissioni consultive vi possono partecipare il Sindaco, gli Assessori, il Segretario comunale, i Responsabili degli Uffici, i Responsabili degli uffici o funzionari di altri Enti pubblici, organismi associativi, rappresentanti di Istituzioni, Aziende, Società e di forze sociali, politiche ed economiche.
6. Per il funzionamento delle Commissioni speciali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.

Allegato A del Regolamento

LEGENDA SUI TEMPI DEGLI INTERVENTI

• I Consiglieri intervengono **una sola volta** nella discussione relativa ad un argomento, salvo che per la replica sulle interpellanze ed interrogazioni, la dichiarazione di voto ed i richiami al Regolamento o all'ordine del giorno. Un Consigliere può intervenire una seconda volta se un Consigliere dello stesso gruppo delega il proprio intervento al medesimo consigliere già intervenuto.

• **Interventi per motivi procedurali** (mozione d'ordine, "fatto personale", questione pregiudiziale e sospensiva, rettifica dei verbali, proposta di variazione dell'ordine del giorno e alla proposta di passare a seduta pubblica a segreta) non più di 2 minuti.

• **Comunicazioni del Presidente del Consiglio** (Sindaco o suo sostituto) non più di 10 minuti. E' concesso solo breve intervento (2 minuti) per piccoli chiarimenti sulle comunicazioni da parte dei Capigruppo Consiliari ai quali viene data risposta nel termine massimo di 2 minuti.

• **Interrogazioni e interpellanze:** vengono illustrate dall'interrogante per il tempo necessario alla lettura ma non possono comunque superare i 5 minuti. Risposta 5 minuti/replica 2 minuti.

• **Deliberazioni:** vengono illustrate nel tempo massimo di 10 minuti dal proponente o dal Presidente della Commissione competente. Se la Commissione si è espressa in sede di esame con parere favorevole all'unanimità dei votanti (purché sia stato presente almeno un consigliere di minoranza) si prescinde dal dibattito, a meno che non lo richieda per giustificati motivi un Consigliere comunale. Su tale richiesta decide il Sindaco.

Nel caso di dibattito: ogni Consigliere interviene una sola volta per un tempo massimo di 5 minuti. Stessa facoltà spetta all'Assessore. Un Consigliere può intervenire una seconda volta se un Consigliere dello stesso gruppo delega il proprio intervento al medesimo consigliere già intervenuto. Il Consigliere può di nuovo intervenire per dichiarazione di voto (max 2 minuti).

• **Emendamenti:** illustrazione 3 minuti/interventi Consiglieri e Assessori: massimo 3 minuti

• **Mozioni/Ordini del giorno:** Illustrazione massima 5 minuti. Tempi per dibattito: sono destinati a ciascun gruppo 5 minuti all'interno dei quali possono partecipare più Consiglieri dello stesso gruppo. Vengono concessi anche ulteriori 5 minuti complessivi per interventi riservati agli Assessori.

• **Dichiarazione di voto:** consentita ad un Consigliere per gruppo nel tempo massimo di 2 minuti. Gli altri Consiglieri del Gruppo possono intervenire solo se esprimono voto difforme, sempre nel tempo massimo di 2 minuti.

• Quando si tratti di argomenti di particolare importanza il Sindaco o chi presiede la seduta consiliare può stabilire, sentiti i capigruppo, deroghe alla durata degli interventi disciplinati dai commi precedenti.